



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 88 - 2020

Oggetto: Regolamento per le attività finanziate da terzi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia

Publicato all'Albo della Scuola in data 30 luglio 2020

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 22 luglio 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTA** la delibera del 28 luglio 2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per le attività finanziate da terzi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 30 luglio 2020

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ FINANZIATE DA
TERZI DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
IUSS DI PAVIA**



Sommario

Capo I - Norme generali e ambito di applicazione	4
Articolo 1 - Finalità e definizioni	4
Articolo 2 - Competenza all'approvazione e alla stipula	4
Articolo 3 - Prelievi sulle entrate.....	5
Articolo 4 - Utilizzo delle eventuali economie di gestione	5
Articolo 5 - Costi ammissibili	6
Articolo 6 - Eccezioni	6
Capo II - Attività istituzionali	6
Articolo 7 - Formalizzazione delle attività	6
Articolo 8 - Responsabile scientifico.....	7
Capo III - Attività in conto terzi	7
Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni	7
Articolo 10 - Prestazioni a tariffa	7
Articolo 11 - Responsabile per le prestazioni.....	8
Articolo 12 - Incarichi.....	8
Capo V - Norme finali	8
Articolo 13 - Tetto ai compensi	8
Articolo 14 - Norme transitorie.....	8
Articolo 15 - Entrata in vigore	9
Allegato A - Tabella delle percentuali dei prelievi.....	10

Capo I - Norme generali e ambito di applicazione

Articolo 1 - Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le attività istituzionali finanziate da terzi e le attività in conto terzi della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (di seguito "Scuola"). Sono fatte salve eventuali norme speciali previste nei regolamenti della Scuola con riferimento a determinate tipologie di contratti, accordi e convenzioni.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per attività istituzionali finanziate da terzi le attività di didattica, di ricerca o di terza missione svolte dalla Scuola nel suo esclusivo o prevalente interesse istituzionale, nell'ambito di progetti finanziati o co-finanziati da enti privati o pubblici;
 - b. per attività in conto terzi le attività svolte dalla Scuola per conto di committenti pubblici o privati e nel loro interesse esclusivo o prevalente, verso pagamento di un corrispettivo. In particolare, sono considerate attività per conto terzi:
 - b.1. le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo;
 - b.2. le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che richiedano un limitato uso delle risorse della Scuola;
 - b.3. le prestazioni di didattica non istituzionale, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolti anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti della Scuola;
 - b.4. le analisi, anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico- scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime;
 - b.5. le prestazioni finalizzate alla terza missione che possono riguardare la valorizzazione dei risultati della ricerca, la valorizzazione del know how e delle competenze, le attività divulgative e quelle in genere rivolte alla società e al territorio.
3. Le attività di cui al comma precedente, regolate tramite contratto o convenzione, si distinguono in:
 - extra-moeniali, qualora l'attività venga svolta completamente all'esterno delle strutture della Scuola;
 - intra-moeniali, in tutti gli altri casi.

Articolo 2 - Competenza all'approvazione e alla stipula

1. L'approvazione e la sottoscrizione delle convenzioni, degli accordi e dei contratti oggetto del presente regolamento e di tutti gli atti preliminari sono di competenza del Rettore, ferma restando l'approvazione di eventuali spese connesse da parte del Responsabile del Centro di Responsabilità (CDR).

2. Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione degli atti approvati o sottoscritti ai sensi del precedente comma.

Articolo 3 - Prelievi sulle entrate

1. Su tutte le entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 1 si applicano i prelievi per:
 - un Fondo Spese di Gestione (FSG) destinato a coprire i costi indiretti imputabili alla prestazione in conto terzi o alle attività istituzionali della Scuola;
 - un Fondo per l'incentivazione del personale tecnico amministrativo (FIPTA), utilizzato per l'erogazione di compensi aggiuntivi al personale tecnico-amministrativo sulla base di criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato;
 - un Fondo per le attività della Classe (FCLA) utilizzato per le attività di interesse della Classe;
 - un Fondo per la Premialità (FPRE), utilizzato per l'erogazione di compensi aggiuntivi o premianti ai professori e ai ricercatori, ai sensi del Regolamento per la Disciplina del Fondo per la Premialità della Scuola.
2. L'importo dei prelievi è calcolato in forma a percentuale sull'ammontare dell'importo finanziato da terzi, al netto dell'eventuale IVA ed ulteriori oneri fiscali. Le percentuali per ogni fondo sono riportate nella Tabella "Percentuali dei prelievi" (Allegato A).
3. Le seguenti entrate sono escluse dai prelievi di cui al presente articolo:
 - a. finanziamenti erogati dai Ministeri, dagli Enti Pubblici di Ricerca, dal Fondo Sociale Europeo, nonché fondi assimilati, qualora esplicite disposizioni normative escludano i prelievi medesimi;
 - b. i contributi finalizzati all'istituzione di borse di studio e per assegni di ricerca, anche nell'ambito di contratti di ricerca in cui siano espressamente previsti;
 - c. le entrate da convenzioni stipulate con soggetti terzi allo scopo di supportare la gestione di attività didattiche istituzionali;
 - d. le entrate che la Scuola, quale coordinatore di progetti di ricerca finanziati dalla Commissione Europea o altri progetti assimilabili, gestisce temporaneamente al solo scopo di trasferirle ad altri partner.
4. Altre esclusioni possono essere deliberate per casi specifici dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

Articolo 4 - Utilizzo delle eventuali economie di gestione

1. Le economie di gestione sono quelle che risultano eventualmente, alla conclusione delle attività, dal contributo finanziato dai terzi al netto dei prelievi di cui al precedente articolo, dei costi effettivamente sostenuti per il progetto e delle spese generali (overhead).
2. Le economie di gestione possono essere destinate, in base ad un piano di riparto proposto dal Responsabile Scientifico ed approvato congiuntamente da Rettore e Direttore Generale, a:
 - un Fondo Docente (FDOC), utilizzato per le spese di ricerca o formazione a disposizione del responsabile scientifico del progetto (a titolo di esempio: reclutamento personale ricercatore e di supporto alla ricerca, borse di studio per dottorandi, missioni, attrezzature, organizzazione di convegni, ecc.);



- l'erogazione di un compenso aggiuntivo al Responsabile Scientifico o anche altre persone che abbiano partecipato alle attività, tali compensi non sono attribuibili sui finanziamenti erogati con risorse a carico dello Stato.
3. Il valore minimo dell'ammontare delle eventuali economie di gestione destinabile al Fondo Docente è riportato in Tabella A.

Articolo 5 - Costi ammissibili

1. Le entrate relative alle attività di cui al presente regolamento devono coprire tutti i costi diretti collegati alle prestazioni, incluso il costo per le risorse umane impiegate nell'esecuzione della prestazione o in attività di supporto diretto alla prestazione.
2. Ferme restando eventuali limitazioni previste dal soggetto finanziatore o dalle norme che disciplinano il finanziamento sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:
 - a. costi per incarichi o assunzione di personale a tempo determinato ai sensi degli artt. 8 e 14 del presente regolamento;
 - b. costi diretti per acquisizione di forniture o servizi;
 - c. costi per missioni.

Articolo 6 - Eccezioni

1. Nel caso di disposizioni normative o contrattuali aventi un contenuto diverso e espressamente derogatorio rispetto alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni del committente o dell'ente finanziatore. È fatta salva altresì l'applicazione delle clausole inserite in convenzioni o contratti in materia di corsi di formazione commissionati da enti pubblici con proprie normative specifiche.

Capo II - Attività istituzionali

Articolo 7 - Formalizzazione delle attività

1. La proposta di convenzione e/o accordo, indirizzata al Rettore, deve contenere:
 - a. informazioni di base riguardanti il progetto (titolo, numero di convenzione, accordo e contratto, programma di finanziamento, ecc.);
 - b. il budget del progetto per la Scuola, inclusivo delle modalità di finanziamento previste;
 - c. il responsabile scientifico del progetto per la Scuola e l'eventuale tutor di cui al successivo art. 7;
 - d. la durata del progetto, come da convenzione o accordo allegato/a alla proposta stessa;
2. Nel caso in cui una proposta progettuale inviata abbia natura vincolante (ad es. nell'ambito del PRIN, FIRB), le informazioni di cui al precedente comma devono essere contenute nel provvedimento di approvazione della proposta progettuale.



Articolo 8 - Responsabile scientifico

1. Lo svolgimento delle attività di ricerca o di didattica di cui al presente capo è coordinato dal responsabile scientifico del progetto, il quale deve essere un professore o ricercatore, o un titolare di assegno di ricerca, il quale dovrà indicare, già all'atto dell'invio della proposta progettuale, un tutor (professore o ricercatore).
2. Sono fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei singoli bandi di finanziamento.

Capo III - Attività in conto terzi

Articolo 9 - Formalizzazione delle prestazioni

1. La proposta di convenzione, accordo e/o contratto, indirizzata al Rettore, deve contenere:
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. il responsabile delle prestazioni per la Scuola;
 - c. il corrispettivo delle prestazioni.
2. Le convenzioni, accordi o contratti devono disciplinare, ove rilevante:
 - a. l'oggetto della prestazione e le sue modalità di svolgimento, ivi incluse le modalità di presentazione dei risultati;
 - b. il nominativo dell'eventuale responsabile per il committente;
 - c. il regime fiscale applicabile e le modalità e termini per il pagamento;
 - d. la proprietà e le modalità di utilizzazione dei risultati dell'attività di ricerca, ivi incluse le invenzioni, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti della Scuola che disciplinano la materia;
 - e. le norme in materia di riservatezza delle informazioni;
 - f. eventuali penali a carico delle parti, con la specificazione che le penali a carico della Scuola non possono superare la cifra prevista come corrispettivo;
 - g. eventuali disposizioni specifiche sull'utilizzo del nome o dei segni distintivi della Scuola.
3. La proposta di cui al comma 1 è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Preside della Classe di appartenenza.
4. Nella determinazione del corrispettivo si deve avere come riferimento i prezzi di mercato praticati per le stesse attività o per attività similari.

Articolo 10 - Prestazioni a tariffa

1. Le prestazioni tecnico-scientifiche che si traducono in una certificazione ufficiale dei risultati di analisi, prove e tarature, non corredati da relazioni riportanti pareri sui medesimi risultati, sono svolte per un corrispettivo determinato sulla base di appositi tariffari della Scuola, approvati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento alle tariffe di mercato o ai tariffari stabiliti da ordini e collegi professionali, o in mancanza tenendo conto degli elementi di costo.

Articolo 11 - Responsabile per le prestazioni

1. Lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Capo è coordinato dal Responsabile della Prestazione, nominato all'atto della firma del contratto o della convenzione, che deve essere un professore o un ricercatore della Scuola.

Articolo 12 - Incarichi

1. Nell'ambito delle attività di cui al presente Capo, è possibile conferire incarichi retribuiti a personale non dipendente della Scuola o di altra amministrazione pubblica o procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto delle procedure previste dai regolamenti della Scuola in materia.
2. Gli incarichi nell'ambito di prestazioni in conto terzi attribuiti al personale dipendente della Scuola possono essere affidati direttamente.
3. Rientrano negli incarichi previsti le seguenti tipologie di incarico:
 - a. attività di ricerca;
 - b. attività di supporto alla ricerca;
 - c. attività di supporto organizzativo e amministrativo.
4. I compensi per gli incarichi di cui al comma 2 sono corrisposti dopo la liquidazione di tutti gli altri costi e in ogni caso dopo il pagamento del corrispettivo da parte del committente, con liquidazione del compenso autorizzata dal Direttore generale.

Capo V - Norme finali

Articolo 13 - Tetto ai compensi

1. Il trattamento economico annuale complessivo lordo, inclusivo dello stipendio lordo tabellare e di qualunque altro compenso o indennità, non può superare i limiti fissati da eventuali disposizioni legislative.
2. Resta ferma l'applicazione del limite al trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo previsto dal DL 201/2011 art. 23 ter comma 1 e s.m.i.

Articolo 14 - Norme transitorie

1. A tutte le entrate provenienti da contratti per prestazione in conto terzi, o da attività istituzionali finanziate da terzi avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le percentuali di trattenuta previste dal presente Regolamento, se non sono già state operate in esercizi precedenti.
2. L'Utilizzo delle eventuali economie di gestione si applica anche alle economie di gestione dei progetti conclusi o in corso che siano stati avviati prima del 1° gennaio 2020, al netto di eventuali somme già prelevate/erogate o per le quali sia stato già disposto un diverso utilizzo alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Articolo 15 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
2. Da tale data cessano di avere efficacia le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.

**Allegato A – Tabella delle percentuali dei prelievi**

	Attività conto Terzi		Attività Istituzionali	
Fondi	Extra Moenia	Intra Moenia	Extra Moenia	Intra Moenia
FSG	4%	12%	3%	5%
FIPTA	2%	4%	1%	2%
FCLA	-	2%	1%	2%
FPRE	-	2%	1%	1%
TOTALE Prelievi	6%	20%	6%	10% dell'Entrate con il limite del 50% degli Overhead
FDOC	-	≥ 20% dell'Economie di Gestione	-	<ul style="list-style-type: none">• Nel caso di progetti finanziati dal MUR, 100% delle Economie di Gestione• In tutti gli altri casi, ≥ 10% delle Economie di Gestione